

Statuto del GAL TERRE DEL NISSENO S.C.A R.L.

AGGIORNATO in dipendenza del con verbale redatto dal Notaio Cecilia Claudia ROMANO di Caltanissetta in data 28.10.2016, rep.n.3914, in corso di registrazione e successiva comunicazione di esecuzione di esecuzione dell'aumento del capitale sociale da euro 20.160,00 (ventimilacentosessanta virgola zero zero) ad euro 23.520,00 (ventitremilacinquecentoventi virgola zero zero).

TITOLO

I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1) E' costituita una Società Consortile ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile nella forma di responsabilità limitata con la denominazione "GAL TERRE DEL NISSENO Società consortile a responsabilità limitata".

Art. 2) La sede sociale è situata nel Comune di Caltanissetta in Viale Regina Margherita n°28 c/o la sede della Provincia Regionale di Caltanissetta. La società potrà istituire e/o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Il domicilio legale di ogni socio, relativamente ai rapporti sociali, si intende quello risultante dal libro soci.

Art. 3) La società, senza fini di lucro, ha lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti pubblici ed imprese individuali, società, enti ed associazioni private. La società potrà raggiungere tale scopo sia in stretta correlazione e l'esigenze e le necessità dei propri soci che con quelle di terzi in genere.

La società ha il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale delle aree individuate nel comprensorio della provincia di Caltanissetta, promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile. Tale processo di sviluppo, che si attuerà anche assumendo deleghe da parte degli enti locali, dovrà contribuire a rendere questa area elemento di attrazione per le risorse umane e le attività imprenditoriali.

Per il conseguimento dell' oggetto sociale la società consortile potrà:

- a. gestire il PSL - Piano di Sviluppo Locale ai sensi dell'Iniziativa Comunitaria Leader ;
- b. promuovere lo sviluppo sostenibile;
- c. animare e promuovere lo sviluppo rurale mediante attività di tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita;
- d. valorizzare e promuovere "in loco" la produzione



e la commercializzazione di prodotti turistici, agricoli, artigianali, silvicoli e della pesca, salvaguardandone l'identità, controllandone la qualità e migliorandone le tecniche di produzione e di trasformazione;

e. effettuare ricerche ed indagini conoscitive nel settore ambientale, ivi compreso il monitoraggio dello stato dell'ambiente, della flora e della fauna;

f. promuovere e realizzare collegamenti informativi e telematici all'interno dell'area e con l'esterno;

g. realizzare studi e progetti di fattibilità e di sviluppo economico;

h. promuovere, realizzare e gestire programmi e progetti di sviluppo locale;

i. realizzare e fornire servizi di assistenza nei confronti degli attori locali per il monitoraggio dell'iter istruttorio delle proposte, il controllo di gestione economica e finanziaria, il marketing, la pubblicità, l'informazione, la comunicazione, le banche dati, le nuove tecnologie, l'impatto ambientale, l'approntamento di materiali didattici e bibliografici per convegni e seminari;

j. svolgere attività di ricerca e progettazione per lo sviluppo di nuove iniziative economiche, con specifico riferimento a quelle di natura intersettoriale, nonché per la promozione dell'imprenditorialità locale e l'attrazione di imprenditorialità esterna;

k. prestare servizi di assistenza tecnica e consulenza organizzativa e gestionale a favore di imprese che si insediano nei territori, in specifico dell'area Leader;

l. promuovere o curare direttamente l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento professionale rivolte in particolare ad elevare le competenze dei giovani in una logica di prevenzione della disoccupazione ed a rispondere alle esigenze di qualificazione ed aggiornamento del mondo imprenditoriale;

m. gestire iniziative nel settore del turismo, dello sviluppo delle attività produttive (agricolo/forestali, piccole e medie imprese, servizi) dei servizi sociali, culturali e dell'ambiente;

n. realizzare iniziative rivolte alla costruzione di infrastrutture a servizio di insediamenti produttivi, alla gestione di aree attrezzate per attività artigianali ed industriali, nonché a promuovere soluzioni innovative nel settore dell'energia proveniente da fonti rinnovabili;

o. costruire, acquistare, acquisire, a vario titolo, immobili finalizzati al raggiungimento degli obiettivi statuari;

p. partecipare in qualità di socio sovventore in società cooperative e loro consorzi;

q. attivare a vario titolo iniziative volte alla protezione, valorizzazione e promozione delle risorse ambien-

tali del territorio;

r. promuovere iniziative finalizzate alla crescita umana e professionale delle persone coinvolte dal progetto;

s. promuovere e sostenere iniziative di valorizzazione e fruizione ecocompatibili della risorsa ambiente.

t. Partecipare in qualità di partner e/o gestire in qualità di capofila iniziative di cooperazione transnazionale attraverso la partecipazione alla formazione e/o allo sviluppo di una rete europea di sviluppo rurale e di tutti gli interventi finanziati con fondi europei, nazionali e regionali finalizzati allo sviluppo del territorio.

La società, in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate e previste da Decreto legislativo 385/93, può compiere tutte le operazioni, immobiliari, mobiliari e finanziarie ed assumere tutte le iniziative utili al raggiungimento dell'oggetto sociale; essa, può inoltre, assumere, non ai fini del successivo collocamento presso terzi, ma ai soli fini di meglio perseguire l'oggetto sociale, interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società aventi le medesime finalità.

Art. 4) La società avrà durata sino al trentuno (31) dicembre duemilacinquanta (2050) e potrà essere prorogata, ovvero anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - QUOTE - TRASFIBILITA' DELLE QUOTE

Art. 5) Il capitale sociale è fissato in euro 23.520,00 (ventitremilacinquecentoventi virgola zero zero) ed è suddiviso, ai sensi di legge.

Gli aumenti del capitale sociale eventualmente deliberati dall'assemblea straordinaria dei soci per favorire l'ingresso di nuovi soci verranno eseguiti con esclusione del diritto di opzione previsto dall'art. 2441 del Codice Civile.

Nell'ipotesi in cui la società intendesse richiedere finanziamenti ai soci con modalità tali da configurare una ipotesi di raccolta del risparmio, tale raccolta dovrà avvenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari; attualmente tale richiesta di finanziamenti dovrà essere effettuata in conformità alla delibera del Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio in data 3 marzo 1994, in relazione all'articolo 11 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n° 385, e salve le eventuali norme integrative e modificative, ai soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione di almeno il due per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 6) Il possesso della quota implica piena ed assoluta adesione al presente statuto.

Art.7) La responsabilità patrimoniale di ogni socio per le obbligazioni sociali è limitata all'importo delle quote possedu-



te.

Art. 8) Ogni socio potrà essere chiamato a versare annualmente un contributo ordinario nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione della società. La richiesta di contribuzione ai soci avrà luogo su proposta del Consiglio di Amministrazione, dopo che il consiglio stesso avrà comunicato con apposita relazione ai soci le giustificazioni sui costi di gestione sostenuti, e dovrà essere deliberata dall'Assemblea Ordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il settantacinque per cento del capitale sociale.

Il contributo annuale verrà stabilito in misura variabile in rapporto alle esigenze di gestione e verrà richiesto a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione alla società sottoscritta dallo stesso.

Art.9) Possono essere soci tutti i soggetti pubblici e privati che operano sul territorio individuato dal progetto Leader con gli obiettivi e le finalità previste nell'oggetto sociale di cui all'art. 3. In una logica di trasparenza non possono essere soci soggetti interamente partecipati da Enti Pubblici già soci dell'attività consortile.

Art.10) Chi trovandosi in possesso dei requisiti indicati all'articolo precedente intende essere ammesso alla Società deve farne domanda al Consiglio d'Amministrazione, specificando:

- a) dati anagrafici o ragione sociale;
- b) attività svolta in relazione ai requisiti di cui all'articolo precedente;
- c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere;
- d) impegno a sottoscrivere il regolamento interno.

Se la richiesta proviene da una persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente e dell'atto costitutivo e dell'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

Art. 11) Le quote sono nominative e non potranno essere trasferite, per atto tra vivi, sia a titolo oneroso che gratuito, a terzi se non previa deliberazione di assenso al trasferimento dell'Assemblea dei soci con deliberazione da assumersi con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il sessanta per cento del capitale sociale.

Art. 12) L'eventuale esclusione di un socio è deliberata dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione e può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per una condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

La dichiarazione di fallimento è immediatamente operante agli effetti dell'esclusione.

Il socio che incorra in uno dei casi che prevedono

L'esclusione può venire subito sospeso dalla partecipazione alle attività della società, per decisione del Consiglio di Amministrazione, il quale deve contestualmente convocare l'Assemblea perché deliberi in merito.

L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera assembleare al socio escluso; detta comunicazione deve essere fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi legalmente lo sostituisce a mezzo lettera raccomandata nei dieci giorni liberi successivi alla delibera.

Nel caso di esclusione, al socio spetta il solo rimborso delle quote sottoscritte al valore nominale o al minor valore risultante dal bilancio dell'esercizio in cui il rapporto si scioglie limitatamente al socio.

I soci che recedono per cessazione di attività, per giusta causa, ovvero in quanto dissenzienti dalle deliberazioni assembleari riguardanti il cambiamento dello statuto hanno diritto alla liquidazione della propria quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio.

Nei casi di ammissione di nuovi soci, di recesso e di esclusione, il Consiglio di Amministrazione, qualora si renda necessario apportare variazioni al capitale della società, deve provvedere senza indugio alla convocazione di un'Assemblea straordinaria che provveda in tal senso.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Art.13) Le decisioni dei soci sono attuate mediante deliberazione assembleare.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia l'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedano particolari esigenze in relazione alla struttura e all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura del Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione prevista all'art. 2428 del Codice Civile.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogniqualevolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, o venga richiesto dai soci rappresentanti un terzo del capitale sociale.

Art. 14) Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che risultino iscritti nel libro soci in regola con il versamento delle quote.

Ogni socio potrà farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio che non sia amministratore né sindaco, né dipendente della società, o da un mandatario anche non socio.

Art. 15) Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni quota di capitale sociale posseduta; il voto non può essere disgiunto.

Art. 16) L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del



Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente, o nel caso di mancanza dei predetti, da una qualsiasi altra persona designata dall'assemblea.

L'Assemblea nomina il segretario, anche non socio. Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo, o quando l'assemblea stessa lo reputi opportuno, è redatto da un Notaio.

Art. 17) L'Assemblea dei soci consorziati è convocata dal Presidente e/o dal Consiglio d'amministrazione nella sede sociale o in luogo diverso, purché nella Provincia di Caltanissetta, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare, e l'ora, il giorno ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione, nel caso la prima andasse deserta.

L'eventuale assemblea in seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, ma dovrà tenersi entro i successivi otto giorni.

L'avviso deve essere spedito ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza mediante lettera raccomandata e/o posta elettronica certificata (PEC) ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci)

L'Assemblea è validamente costituita se vi è la presenza:

- in prima convocazione di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale;
- in seconda convocazione di tanti soci che rappresentino almeno 1/3 del capitale sociale.

L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale presente in Assemblea.

L'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 75% del capitale sociale per decisioni riguardanti le modificazioni dell'atto costitutivo e per decisioni riguardanti il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Il voto deve essere espresso in forma palese.

Art. 18) Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Art. 19) Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, anche i non intervenuti e i dissenzienti.

Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni prese debbono essere proposte dai soci nei termini e modi previsti dalla legge in materia.

Art. 20) L'Assemblea è validamente costituita, anche senza l'osservanza delle formalità di convocazione indicate all'art. 17, se è rappresentato l'intero capitale sociale e il Consiglio di Amministrazione e i Sindaci o il Revisore dei Conti, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 21) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Art. 22) Il Consiglio di Amministrazione, si compone di 5 (cinque) membri nominati dall'Assemblea dei soci di cui 3 (tre) in rappresentanza dei soci privati e 2 (due) in rappresentanza dei soci enti pubblici.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti un Presidente ed un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento, nonché eventualmente anche uno o più amministratori delegati determinandone i poteri ai sensi dell'art. 2381 C.C. Non potranno essere delegate le attribuzioni relative alla redazione del bilancio di esercizio e all'aumento o riduzione del capitale.



Art. 23) I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi sociali, sino alla data di svolgimento dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio deve convocare l'Assemblea dei soci perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Tale sostituzione deve avvenire rispettando i requisiti di cui all'art. 22) primo comma.

Gli amministratori nominati ai sensi del primo comma scadono contemporaneamente con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea decade l'intero Consiglio di Amministrazione. In tal caso gli amministratori rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Nel frattempo gli amministratori rimasti in carica possono compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 24) Il Consiglio di Amministrazione è investito della gestione sia ordinaria che straordinaria della Società eccetto quanto tassativamente riservato dalla legge o dallo statuto all'Assemblea

Saranno esercitati dal Consiglio di amministrazione i poteri che per legge devono essere dal medesimo esercitati, inoltre



previa delibera autorizzativa da parte dell'Assemblea dei soci:

l'assunzione di partecipazioni sociali;

l'acquisto, la vendita, la permuta di immobili e diritti reali immobiliari;

l'affidamento di incarichi di progettazione tecnica;

le aperture di credito bancarie, le esportazioni bancarie ed i finanziamenti di qualsiasi natura;

la concessione di fidejussioni da parte della società;

la concessione di ipoteche sui beni della società.

Inoltre il Consiglio di amministrazione propone all'Assemblea dei soci, per l'approvazione, la pianificazione a medio termine dello sviluppo aziendale e le scelte inerenti gli investimenti di rilevante importanza.

Il Consiglio di Amministrazione, seguendo i criteri dettati dall'Assemblea dei soci ed in conformità alle direttive dettate dalla Regione Sicilia e dalla Comunità Europea in tema di gestione di Fondi Comunitari, avrà, tra l'altro, la facoltà di nominare i soggetti idonei per realizzare l'oggetto sociale determinandone funzioni e compensi, seguendo i criteri di economicità.

Art. 25) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella località indicata nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Provincia di Caltanissetta su richiesta del Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità per il buon andamento della Società. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, altresì, per richiesta motivata di almeno 3 membri del medesimo.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione é fatta dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, con lettera raccomandata spedita almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica, posta elettronica certificata) e, nei casi di urgenza, via fax, posta elettronica certificata e/o telegramma da spediti almeno 2 giorni prima della riunione a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Art. 26) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione é necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente della seduta.

Art. 27) Al Presidente é attribuita la rappresentanza della Società, sia di fronte a terzi che in giudizio e gli spetta l'uso della firma sociale. Il Consiglio di Amministrazione può sempre conferire procure speciali per determinati atti o categorie di atti ad altri membri.

TITOLO V

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 28) Al superamento delle condizioni poste dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c. ovvero qualora venga ritenuto opportuno dai soci verrà nominato il collegio sindacale. Il Collegio Sindacale sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati, secondo le disposizioni stabilite in materia dal codice civile, dall'Assemblea dei soci.

E' attribuito ai Sindaci un compenso corrispondente al minimo previsto dalle tariffe professionali.

Art. 29) Ciascun Sindaco può procedere individualmente a tutti quegli atti d'ispezione o di sorveglianza che ritenga opportuni.

Inoltre, i soci che rappresentino almeno un terzo del capitale hanno diritto di fare eseguire annualmente, a proprie spese, la revisione della gestione.

Art. 30) Nei casi in cui non si renda obbligatoria la nomina del collegio sindacale, l'Assemblea dei soci potrà provvedere alla nomina di un Revisore unico iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non può essere nominato alla carica di Revisore, e se nominato decade dall'incarico, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ..

Il corrispettivo del Revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rinnovabile.

Il Revisore vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento; esercita inoltre il controllo contabile della società ai sensi dell'art. 2409-ter cod. civ..

Il Revisore può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. Può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al revisore si applica la disposizione di cui all'art. 2409-sexies cod. civ..


L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale.

La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

TITOLO VI

BILANCIO

Art. 31) L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicem-



bre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla compilazione del bilancio annuale e di tutte le altre scritture ad esso collegate, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, o qualora lo richiedano particolari esigenze in relazione alla struttura e all'oggetto della società o, entro 180 (centottanta) giorni.

Una quota pari al 5% (cinque per cento) degli utili netti risultanti dal bilancio verranno accantonati a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto almeno un quinto del capitale sociale.

L'utile residuo verrà interamente destinato ad un fondo di riserva statutario destinato al finanziamento degli investimenti per l'attuazione di progetti di sviluppo individuati di volta in volta dall'Assemblea dei soci.

Rimane comunque esclusa la possibilità di procedere alla distribuzione, sotto qualsiasi forma, di utili alle imprese associate.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 32) Nel caso di scioglimento della società, per qualsiasi causa, l'Assemblea dei soci fisserà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori specificandone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Qualora la maggioranza prescritta non sia raggiunta, e nel caso previsto al numero 3 dell'articolo 2484 del Codice Civile, la nomina dei liquidatori sarà fatta dal Presidente del Tribunale di Caltanissetta su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci.

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA


Art. 33) Qualunque controversia, che non sia di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, che dovesse insorgere fra i soci, loro eredi, successori ed aventi causa, e tra di essi e la società in dipendenza dell'applicazione delle norme del presente statuto, sarà deferita ad un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Caltanissetta. L'arbitro giudicherà irritualmente, secondo equità, esonerato da ogni formalità di procedura e in forma inappellabile, salvo il rispetto del principio del contraddittorio, e la sua decisione si intenderà come espressione della comune volontà delle parti, e riguarderà anche la determinazione e la suddivisione delle spese dell'arbitrato.

TITOLO IX

RINVIO

Art. 34) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile ed a tutte le altre disposizioni di legge

in materia di consorzi e di società a responsabilità limitata.



Vera ed autografa la superiore firma apposta alla mia presenza, in calce e margine, dal signor dott. VALENZA Calogero Giuseppe nato a Caltanissetta, il giorno 27 luglio 1952, nella qualità nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale legale rappresentante della società **GAL TERRE DEL NISSENO Società Consortile a responsabilità limitata**, con sede in Caltanissetta, viale Regina Margherita n. 28, ove per la carica domicilia.

Caltanissetta, nel mio studio in via Kennedy n.46, 15 novembre 2016.

